

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

1. Alla Società SSD VERDEAZZURRO SRL
2. Al sig. Salvatore Farina
3. Alla Società ASD CUS PALERMO
4. Al sig. Giovanni Randisi

Il giorno 25 giugno 2024, alle ore 16.00 si è riunita telematicamente la Corte Sportiva d'Appello della FIGH composta da:

Avv. Cristiana TORRE - Presidente

Avv. Massimiliano DI GIROLAMO - Componente

Avv. Eleonora MIOTTI - Componente

per l'esame del reclamo proposto dal legale rappresentante sig. Salvatore Farina della Società SSD VERDEAZZURRO SRL (cod. fed. 3715), avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo Nazionale, gara n. 78680 Verdeazzurro – Re Borbone CUS Palermo, Serie A Silver maschile, del 25 maggio 2024, pubblicato sul C.U. n. 36 del 29.05.2024

premesse che

la Società ASD CUS PALERMO (cod. fed. 0125) non si è costituita in giudizio e non ha depositato memoria difensiva;

è presente per la società reclamante il legale rappresentante p.t. sig. Salvatore Farina il quale si riporta al reclamo con il quale chiedeva:

in via principale di annullare

la squalifica di quattro giornate comminata all'atleta Francesco Cherosu dal Giudice Sportivo Nazionale;

la sanzione dell'ammenda di euro 1000,00 per il comportamento tenuto dai propri sostenitori;

in subordine di disporre la congrua riduzione delle stesse in termini di maggiore equità;

rilevato che

la Società proponente il reclamo ha prodotto il file video contenente uno stralcio della gara dal quale parrebbe evincersi che l'atleta Francesco Cherosu quando si accendeva la mischia era seduto in panchina a seguito di un fallo di gioco subito;

la Corte Sportiva d'Appello acquisiva e visionava il filmato dello stralcio della gara oggetto del reclamo;

considerato che

in base al video, prodotto dalla Società reclamante, l'atleta Francesco Cherosu effettivamente non aveva, con il proprio comportamento, causato la mischia che si era accesa al termine della gara.

Nel referto di gara, posto a fondamento della decisione a cui si è chiamati, evidentemente veniva erroneamente indicato l'atleta Francesco Cherosu quale responsabile della provocazione che aveva dato inizio alla mischia verificatasi al termine della gara.

Pertanto, l'estraneità ai fatti da parte dell'atleta Francesco Cherosu consente una rivalutazione *in melius*.

Dal video si evince che i sostenitori della società reclamante al termine della gara invadevano il campo proprio in quegli attimi concitati e che comunque è precluso l'accesso al terreno di giuoco da parte del pubblico

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello:

accoglie parzialmente il reclamo e per l'effetto

1. **riforma** la decisione emessa dal Giudice Sportivo Nazionale irrogata con il C.U. n. 36 del 29 maggio 2024, e pertanto **annulla** la sanzione

della squalifica di quattro giornate inflitta a carico dell'atleta Francesco Cherosu;

2. **conferma** la sanzione dell'ammenda di euro 1000,00 irrogata dal Giudice Sportivo Nazionale con il C.U. n. 36 del 29 maggio 2024 alla società per il comportamento dei propri sostenitori.

Deposita contestualmente la motivazione.

Manda alla segreteria per i relativi ulteriori incombeni.

Roma, 25 giugno 2024.

F.to Avv. Cristiana TORRE - Presidente

F.to Avv. Massimiliano DI GIROLAMO - Componente

F.to Avv. Eleonora MIOTTI - Componente